

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Il presente Regolamento è obbligatorio a norma di legge, in tutto il territorio del Comune.

ART. 2

Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli Agenti Municipale ed Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

ART. 3

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia Urbana, non previsti nel presente regolamento, il Sindaco provvede in virtù e in conformità dei poteri che gli sono dalle leggi conferiti.

ART. 4

Col giorno dell'attivazione del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente Regolamento se derivanti dall'applicazione del regolamento abrogato.

ART. 5

Un esemplare del presente Regolamento starà sempre depositato nella Segreteria del Comune a comodo di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che ne sia posto in vendita un conveniente numero di esemplari, affinché chiunque possa farne acquisto per un prezzo non maggiore di quello che sarà determinato.

ART. 6

Le licenze, i permessi e le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a termini del presente Regolamento, quanto non sia altrimenti disposto, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

ART. 7

Per quanto riguarda il commercio dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:

1. L. 1/06/71 nr. 425 sulla chiusura settimanale dei pubblici esercizi;
2. L. 11.06.71 nr. 426 sulla Disciplina del commercio;
3. L. 28.07.71 nr. 558 sulla disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio;
4. L. 25.03.59 nr. 125 sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, modificata all'art. 6 della L. 24.02.1965 nr. 107; Cfr. anche: regolamento tipo approv. Con D.M. 10.04.1970 per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli; Regol. tipo approvato con D.M. 10.06.1959 per le carni; Regol. tipo approvato con D.M. 10.06.1959 per i prodotti ittici.

5. L. 09.02.1963 nr. 59 integrata dalle Leggi 14.06.1964 nr. 477 e 26.07.1962 nr. 976 sulla vendita dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.
6. L. 05.02.1934 nr. 327 e s.m. e relativo regolamento approvato con R.D. 23.12.1939 nr. 2255 sulla disciplina del commercio ambulante (modifica apportata con deliberazione C.C. nr. 78 del 04.10.1973)

ART. 8

Gli esercenti i mestieri ambulanti, elencati nell'art. 121 del T.U. Leggi P.S. 18.06.1931 nr. 773 sono tenuti a presentare il certificato di iscrizione all'autorità di P.S. dei Comuni che percorrono.

Tali esercenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni regolamentari vigenti nel Comune ed all'osservanza di tutte le norme particolari che l'autorità comunale dovesse imporre nell'interesse pubblico.

TITOLO I COMMESTIBILI E BEVANDE

ART. 9

I venditori non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere i generi di prima necessità al prezzo della tariffa o del calmiere in tutta quella quantità di cui sono provveduti, almeno limitatamente al bisogno della famiglia del richiedente.

Gli esercizi commerciali, per la pubblicità dei prezzi, dovranno osservare il disposto dell'art. 38 della legge 11.06.1971 nr. 426 ex art. 55 del regolamento di esecuzione approvato con D.M. 14.01.1972, sulla disciplina del commercio (modifica apportata con deliberazione C.C. nr. 78 del 04.10.1973).

ART. 10

Per la lavorazione e il commercio dei cereali e degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari dovranno osservarsi le norme di cui alla L. 4.07.1967 nr. 580.

ART. 11

Gli esercenti dei negozi e degli esercizi di vendita del Comune devono osservare l'orario e il calendario di apertura e di chiusura determinati ai sensi della L. 28.07.1971 nr. 558 dei competenti organi regionali.

ART. 12

Le disposizioni di orario si riferiscono a tutte indistintamente le attività commerciali, siano esse esercitate da privati, da società, da Cooperative di Consumo, da Produttori, o da Enti, e ciò indipendentemente dal fatto che siano adibiti alla vendita solo datori di lavoro o anche prestatori d'opera.

ART. 13

Nei negozi nei quali sono esercitati vari generi di commercio sottoposti a regime differente rispetto alla chiusura è vietata la vendita delle merci per le quali le aziende che vengono esclusivamente quelle merci devono tenere i locali chiusi.

Uguale criterio di sospensione di vendita dovrà essere osservato e fatto osservare alle rivendite di generi di monopolio tanto per quello che si riferisce all'orario del calendario normale, quanto per quello che si riferisce al pomeriggio della domenica.

Nei negozi, nei quali siano esercitati vari generi di commercio, sottoposti a regime differente rispetto all'apertura, sia per l'orario che per il calendario, deve essere fatta osservare la disciplina riferentesi all'attività prevalente accertata dal Comune. Durante il periodo in cui l'orario o il calendario consentano l'apertura dell'esercizio, quando le corrispondenti aziende esercitanti la vendita delle merci considerate attività secondarie devono restare chiuse, è vietata la vendita di queste ultime merci. Analogo criterio di sospensione di attività di vendita deve essere osservato dalle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del disposto della L. 28.07.1971 nr. 558. (modifica apportata con deliberazione C.C. nr. 78 del 04.10.1973).

ART. 14

Anche i mercati regionali ed i commercianti ambulanti non girovaghi dovranno osservare l'orario stabilito dai competenti organi regionali.

ART. 15

Gli orari suddetti non vincolano in nessun modo la prestazione di lavoro dei dipendenti, che viene invece regolata dai rispettivi contratti di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 16

E' consentito al commerciante, scaduto l'orario di chiusura di servire la clientela che fosse già in negozio.

ART. 17

Per eventuali necessità dovute a esigenze create da particolari ricorrenze, potranno essere determinate speciali deroghe all'orario in vigore, a seguito però di espressa autorizzazione dei competenti organi regionali.

ART. 18

In caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla L. 28.07.1971 nr. 558.

ART. 19

Negli spacci di commestibili deve conservarsi la massima nettezza dei locali, banchi, cesti e di tutti gli utensili relativi all'esercizio.

ART. 20

Le bilance, le stadere, i pesi e le misure devono tenersi sempre puliti e in luogo accessibile ai compratori.

ART. 21

La vendita del pesce fresco è premessa a chiunque ne sia autorizzato, ma non può farsi che nelle distinte località della piazza, determinate dall'Ufficio municipale.

Il pesce deve tenersi in recipienti puliti, ovvero sopra banchi o tavoli di marmo o coperti di lamiera zincata, dove sia facile il lavaggio e lo scolo dell'acqua.

Nello smercio del pesce e degli altri commestibili impregnati di acque, come merluzzi e simili, devolvi usare bilance con la coppa formata a grata o traforata.

Il pesce deve conservarsi nelle ghiacciaie e il suo trasporto deve farsi in casse o carriole chiuse o coperte.

Il pesce che nel giorno di mercato rimane invenduto e viene riportato in vendita nel successivo giorno deve tenersi distinto mediante una tavoletta di legno posta sul banco e portante la parola "rimasto".

ART. 22

Il merluzzo, il baccalà e simili che soglionsi vendere ammoliti devolsi porre dai pizzicagnoli in acque pure e non possono essere tenuti in vendita se non dopo che siano stati ben lavati.

Anche in questo caso gli esercenti devono cambiare giornalmente od anche più volte al giorno l'acque in cui il pesce trovasi immerso, versandola nei canali o vasche destinate a ricevere l'acque immonda ed evitando soprattutto di spargerla sul terreno.

ART. 23

La produzione ed il commercio delle acque gassate, sono disciplinate dal D.P.R. 19.05.1958 nr. 719 modificato dall'art. 3 della L. 12.07.1961 nr. 603 quelle della birra dalla legge 16.08.1962 nr. 1354.

Le bottiglie della birra non possono essere usate in commercio per la vendita di prodotti diversi da quello per il quale sono state fabbricate. (art. 12 citata legge).

ART. 24

L'Ufficiale sanitario, i vigili urbani od altri incaricati comunali potranno ispezionare tanto di giorno che di notte i luoghi di confezionamento e di vendita del pane, nonché i magazzini ed i negozi di vendita di generi alimentari osservato il disposto dell'art. 224 del C.P.P.

ART. 25

Le persone addette alla preparazione, manipolazione, e vendita di alimentari e bevande devono aver subito, con esito favorevole, la visita dell'Ufficio Sanitario a sensi della legge 30.04.1962 nr. 283, modificato dalla L. 26.02.1963 nr. 441 e dalla L. 06.12.1965 nr. 1367.

ART. 26

Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie dovranno osservarsi le vigenti disposizioni per la lotta contro le mosche.

TITOLO III SALUBRITA' PUBBLICA

ART. 27

Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi approvato con D.M. 12.02.1971 (G.U. nr. 64 del 12.03.1971).

La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (vedasi allegato A); la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato (vedasi allegato B);

Una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa quante volte l'industriale che la esercita provi che per l'introduzione di

nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco deve 15 giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare l'attivazione e subordinarla a determinate cautele.

ART. 28

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'Ufficio nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 55 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 03.03.1934 nr. 838 e dell'art. 153 del T.U. 04.02.1915 nr. 148.

ART. 29

Nessuno può impiantare od esercitare alcuno degli stabilimenti o depositi accennati nell'articolo 27 senza uno speciale permesso dell'Autorità municipale, osservati gli artt. 63, 64 e 65 della Legge P.S. 18.06.1931 nr. 773 (Testo Unico).

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la descrizione del luogo dove si vuole attivare il divisato stabilimento o deposito, la prevista spiegazione di quanto si vuol eseguire, del metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare, e delle cautele che s'intendono praticare a guarentigia del vicinato e degli operai.

ART. 30

Il Sindaco su tale istanze procede – a spese del richiedente – a tutte quelle ispezioni tecniche e verificazioni che fossero del caso per accertarsi che lo stabilimento o deposito non sia per recar danno, incomodo o pericolo al vicinato, sentiti anche, ove occorra, l'Ufficiale Sanitario e la Commissione Comunale di Edilizia, ed esige dal richiedente le spiegazioni che si reputassero opportune.

ART. 31

Qualora trattasi di stabilimento o deposito appartenente alla prima classe (allegato A), il Sindaco pubblica inoltre con apposito avviso, la fatta domanda per le eventuali opposizioni degli interessati in un termine non minore di quindici giorni.

Decorso questo termine ed esaminate le opposizioni per avventura presentate, la Giunta Municipale delibera sulla chiesta autorizzazione e provoca, ove sia necessario, la decisione della superiore Autorità Amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega la licenza viene notificata anche a coloro che avessero presentata opposizione, affinché, se si credono gravati, possano reclamare al Prefetto che provvede sentito il Consiglio Provinciale di Sanità (1) e, se occorre, l'Ufficio del Genio Civile in conformità di quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 64 del citato T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931 nr. 773.

ART. 32

Per gli stabilimenti compresi nella seconda classe (allegato B), la Giunta Municipale, compiute le opportune verificazioni, delibera senz'altro sulla chiesta licenza.

In ogni caso il Sindaco, prima di rilasciare la licenza, può chiedere una visita sopralluogo con perizia di uno o tre tecnici, come la può chiedere chiunque intenda reclamare contro l'autorizzazione da concedersi.

ART. 33

Le pratiche occorrenti per ottenere la licenza di aprire alcuni dei predetti stabilimenti o depositi di 1° e 2° classe sono richieste anche nel caso che si voglia semplicemente traslocarlo, o che vi si volessero introdurre modificazioni che ne mutino la natura.

ART. 34

Nella licenza per la istituzione dello stabilimento o deposito vengono indicate le condizioni e le cautele alle quali l'Autorità Comunale intende vincolare il permesso. Questa può sempre e in ogni tempo ordinare visite e ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni e per stabilirne altre, ove se ne presenti il bisogno.

-
- (1) L'art. 12 - 2° co. Del D.P.R. 14.01.1972 nr. 4 ha tra l'altro trasferito alle Regioni le attribuzioni esercitate dai Consigli Provinciali di Sanità. Per altro è stato concordato tra Stato e Regioni che fino a quando esse Regioni non avranno legiferato in materia, i Consigli Prov. Di Sanità continuino a funzionare.

ART. 35

Le licenze sono trasmissibili da uno ad altro concessionario, purché non vi oppongano le leggi vigenti e ne sia fatta in ogni caso denuncia documentata al Comune.

ART. 36

Per gli stabilimenti o depositi già esistenti all'epoca dell'attivazione del presente Regolamento il Sindaco, eseguite le opportune investigazioni, potrà assoggettare la continuazione dell'esercizio a speciali condizioni nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene, ed anche procedere, ove occorra, alla loro soppressione in conformità delle leggi vigenti.

ART. 37

La tabella degli stabilimenti e depositi permessi in relazione alle precedenti disposizioni fa parte integrante del presente Regolamento e verrà con esso pubblicata a norma di legge.

ART. 38

Per la fabbricazione deposito e vendita di esplosivi si devono osservare le norme di cui agli artt. 46 e seguenti del T.U. 18.06.1931 nr. 773 e degli artt. 81 e seguenti del regolamento 06.05.1940 nr. 635.

Per i depositi di gas di petrolio liquefatti dovranno osservarsi le norme di cui alla L. 21.03.1958 nr. 327 e della L. 28.03.1962 nr. 169 e del D.P. 12.01.1971 nr. 208. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della L. 27.12.1941 nr. 1570, della L. 26.07.1965 nr. 966 e della L. 08.12.1970 nr. 996 concernenti "norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità e sulla Protezione Civile".

ART. 39

I veicoli caricati di concime, o di altre materie luride devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedirne la caduta sulla pubblica via, e il carico dovrà essere coperto di stame od altro materiale adatto per diminuire le molestie esalazioni, osservate, s'intende, le prescrizioni del Regolamento d'Igiene per le ore di trasporto.

ART. 40

Sono vietati, nell'interno delle case, depositi, anche temporanei, di immondizie a norma della legge 29.03.1928 nr. 858, per la lotta contro le mosche.

ART. 41

Gli Agenti municipali hanno libero accesso nei cortili e nelle case salva l'inviolabilità del domicilio, in ottemperanza al disposto dell'art. 14 della Costituzione, per accertare lo stato delle fogne e l'eventuale presenza di depositi di immondizie.

TITOLO IV
NETTEZZA CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE DEI LUOGHI
PUBBLICI

ART. 42

E' proibito spargere per qualsiasi motivo sulle strade, dell'abitato, strame, paglia od altre materie.

ART. 43

E' vietato gettare sulla pubblica via o sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico, come pure di lasciar gocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori, nella pulitura dei veicoli o per altra causa,
Chiunque abbia sporcato in qualsiasi modo il suolo pubblico è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia.

ART. 44

La terra, le pietre e i frantumi di materiali di scavo o demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli designati dall'Autorità Municipale.

ART. 45

Ai venditori di frutta, di verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano e di riporre in adatti cesti i rifiuti finché vengano levati dagli spazzini.

ART. 46

E' vietato di smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico.
E' vietato altresì di danneggiare od insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere o altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato.

ART. 47

Non si possono affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche manifesti o scritti, salvo quanto dispongono in materia le leggi vigenti.

ART. 48

E' proibito, sotto comminatoria della pena prevista dall'art. 726 del Codice Penale di soddisfare i bisogni corporali lungo le vie e negli spazi pubblici dell'abitato, fuori dei luoghi a ciò destinati.

ART. 49

E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura sotto le pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.

ART. 50

E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantina sulle pubbliche vie.

Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acque, per modo che le acque sudice possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

ART. 51

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse possibile, dovranno sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazioni.

ART. 52

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, i sedili, le aiuole e i viali pubblici.

ART. 53

Il Monumento ai Caduti e il Viale della Rimembranza sono considerati pubblici Monumenti ai sensi della legge 21.03.1926 nr. 559.

ART. 54

E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre e, in generale, nelle parti esterne delle case prospicienti le pubbliche vie, insegne, casse, vasi od altri oggetti che non siano assicurati in modo da renderne impossibile la caduta.

ART. 55

E' vietato appendere oggetti sudici, biancheria od altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

ART. 56

La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi affatto speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scampo di esecuzione d'ufficio.

La disposizione contenuta nel precedente comma è applicabile solamente ai fabbricati prospicienti le vie o piazze site nei centri abitati (1).

(1). Con sentenza 16.09.1964 il Pretore di Merano ha dichiarato illegittima una norma simile contenuta nel regolamento di polizia urbana di Merano. Nel suo provvedimento il Pretore sostiene che la norma pone a carico del cittadino una prestazione personale e che ciò sarebbe in contrasto con l'art. 23 della Costituzione. Si osserva tuttavia che

la norma del genere di quella contenuta nel presente schema è contenuta in molti regolamenti di polizia urbana e può essere giustificata dal nr. 4 dell'art. 109 del regolamento 12.02.1911 nr. 297.

ART. 57

In occasione di mercati, fiere e sagre, come negli abituali posteggi sul suolo pubblico, osservate le disposizioni generali di polizia, nessuno può prendere posto se non col preventivo permesso dell'Autorità Municipale, nei luoghi della medesima destinati e contro pagamento anticipato dalla tassa di posteggio.

ART. 58

Nelle disposizioni dei banchi, delle merci e del bestiame, dovrà sempre lasciarsi libero transito ai passanti ed ai veicoli e libero accesso alle case, alle botteghe ed ai magazzini.

ART. 59

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento in materia di polizia stradale si fa riferimento alle norme del codice stradale vigente ed alle leggi speciali in materia di strade vicinali.

TITOLO V SICUREZZA, TRANQUILLITA' E MORALITA' PUBBLICHE

ART. 60

I proprietari, inquilini o amministratori hanno l'obbligo di togliere il ghiaccio che si formasse a guisa di cannelli alle grondaie dei tetti, alle balconate e in altre sporgenze degli edifici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo per i passanti.

ART. 61

E' obbligo dei proprietari di riparare i loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi, etc.. in modo da allontanare ogni pericolo per i passanti, salve le speciali prescrizioni del Regolamento comunale di edilizia.

ART. 62

I proprietari medesimi sono pure obbligati a riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via, tosto che per vetustà o altro siansi bucati od altrimenti guasti in modo da lasciar cadere l'acqua con danno od incomodo dei passanti.

ART. 63

Per le case affatto sprovviste di cortile e di adiacenza rustica, nelle quali non sia possibile collocare il pozzetto del lavandino, il Comune potrà concedere in via precaria e con l'esecuzione di apposito atto, che il pozzetto medesimo venga collocato nel sottosuolo stradale, purché sia munito di chiusino a perfetta tenuta e in pietra naturale o artificiale, osservata la tariffa per le concessioni precarie.

ART. 64

I luoghi di pubblico passaggio che si trovassero scavati od ingombri di ponti, materiali o puntelli devono essere circondati da opportuni ripari e illuminati durante la notte con sufficienti fanali.

Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve osservare il disposto dell'art. 8 del T.U. 15.06.1959 nr. 393 delle norme sulla circolazione stradale (modifica apportata con deliberazione C.C. nr. 78 del 04.10.1973).

ART. 65

E' proibito recar danno in qualsiasi modo agli impianti della pubblica illuminazione e alle pubbliche fontane.

ART. 66

E' vietato abbandonare senza custodia in qualunque tempo e in luogo pubblico cavalli od altri animali da tiro o da soma, o di affidarne la guida o la custodia a persone non idonee. Equivale ad abbandono il legare l'animale ad un'inferriata od altro sulla pubblica via, senza alcuna persona idonea che lo custodisca.

E' vietato lasciar vagare anitre, polli ed altri animali da cortile nei giardini, vie, piazze ed in genere in luoghi pubblici.

ART. 67

E' fatto obbligo ai detentori o conduttori di tori, aventi due o più denti di adulto, quando sono presentati alla visita delle Commissioni di approvazione per la monta, di dotare i medesimi animali di anello nasale di contenizione, in modo da non recare altrui nocumento o danno.

ART. 68

Nelle vie e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, i cani debbono essere muniti di collare con piastrina numerata e di idonea museruola.

Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani senza museruola ed i cani randagi, saranno adottate le misure prescritte dagli artt. 83, 84 e 85 del Regolamento di polizia veterinaria 08.02.1954 nr. 320.

E' vietato in modo speciale di lasciar vagare per la strada cagne in istato di calore, E' impedito, infine, di ostacolare comunque l'opera dell'accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessero per essere accalappiati.

Per quanto non è previsto nel presente articolo, si richiamano le norme per la detenzione di cani e la profilassi della rabbia canina di cui al regolamento di polizia veterinaria sopra richiamato.

I cani da guardia dovranno essere custoditi, in modo che non possano recar danno.

Negli immobili ove ci sono cani da guardia dovrà essere apposto apposito cartello indicando il pericolo per i passanti di avvicinarsi ed entrare negli immobili stessi.

ART. 69

E' consentito in genere prendere bagni in acque e corsi d'acque pubblici, purché si indossi un costume e si proceda a spogliarsi e rivestirsi in luogo privato.

Per motivi di sicurezza pubblica il Sindaco, sentito l'Ufficio tecnico comunale o l'Ufficiale Sanitario, potrà vietare con ordinanza di bagnarsi in determinati corsi di acque o in parte di essi.

ART. 70

Sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passeggi e in qualunque luogo pubblico o privato, se non recinto, i giuochi della palla, del pallone, del calcio e simili, delle bocce, della trottola e gli altri giuochi pericolosi od incomodi ai passanti; come pure quei sollazzi o schiamazzi che possano turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini.

Sono proibite del pari le grida, il lancio di materie esplosive e atti consimili che potessero recare spavento o molestia al pubblico.

ART. 71

E' vietato nei luoghi pubblici di gettare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure di pattinare sul ghiaccio e sui marciapiedi.

E' proibito del pari il giuoco dei carrettini a pattino sui marciapiedi e sulle trottatoie.

ART. 72

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire devono trasportarsi sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone ed alle cose.

I fornelli che si tengono all'ingresso delle botteghe per cuocere castagne od altro devono essere custoditi in modo che non ne possa derivare pericolo o molestia ai passanti od ai vicini.

ART. 73

Tutti i generi che possono facilmente lordare, come carbone, farina, lardo, ecc.. devono tenersi nell'interno delle botteghe, o entro i limiti assegnati se si tratta di vendita sulla piazza.

A tutti i barili, cesti, fornelli od altro che si tengono sul limitare delle botteghe di pizzicagnolo, fornaio, ecc.. dev'essere posto intorno un riparo decente.

Saranno infine osservate, tutte le norme emanate dal Ministero della Sanità ai sensi della legge 29.03.1928 nr. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche. I contravventori saranno puniti a termine dell'art. 3 della legge suddetta.

ART. 74

Dalle ore 13 alle ore 15 e dopo le ore 21 gli apparecchi radiofonici, nell'interno dell'abitato, devono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la pubblica quiete.

La stessa limitazione vale anche per le radiodiffusioni e le orchestre poste sia all'interno che all'esterno dei pubblici esercizi.

Dovranno in ogni caso osservarsi le norme di cui al R.D.L. 03.02.1936 nr. 418, circa l'uso di apparecchi di radio diffusione all'aperto e nei locali di pubblici esercizi.

ART. 75

Nel centro abitato sono vietate le segnalazioni acustiche salvo i casi di pericolo immediato o quando vengono trasportati feriti o ammalati.

ART. 76

Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus, etc.) ed i motocicli, motocarrozette, motocarri, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di un apposito apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. In

particolare quello dei motocicli, motocarri, e simili deve essere munito di speciale diaframma atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di efflusso di gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale. E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione nell'abitato.

ART. 77

E' altresì vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini, ed alla pubblica quiete con canti, schiamazzi, voci o l'uso di strumenti sonori.

TITOLO VI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

ART. 78

Per allontanare e prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari ed inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno – e precisamente in primavera ed autunno – i camini, a scampo di esecuzione di ufficio;
- c) le case sul cui tetto sono aperte finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;
- d) nelle stalle, nei fienili o in luoghi ove son riposti legna, carbone, paglia od altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi antiquati di illuminazione, che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti.
Devono costruirsi, nei fabbricati rurali, adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, e sporgenti almeno un metro sopra il tetto;
- e) fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- f) l'ammasso del fieno, della paglia e di altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo di incendio.

ART. 79

In caso d'incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibile alle loro forze e condizioni;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione s'introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione;
- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità;

ART. 80

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S., osservate le prescrizioni dell'art. 57 della legge di P.S., tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò tra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

ART. 81

Per prevenire il pericolo di esplosioni od incendi provocati da miscele di gas di petrolio liquefatti, che possono formarsi nell'interno delle abitazioni o di locali di pubblico esercizio, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) installazione della bombola o delle bombole di G.P.L. all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, installazione che potrà avvenire su balconi, in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;
- b) protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del G.P.L. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
- c) per evitare la fuoriuscita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della fiamma dovranno applicarsi adatti dispositivi in commercio.

ART. 82

Il Sindaco, prima di rilasciare o di rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni od autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicati nell'allegato C al presente regolamento dovrà farsi esibire dall'interessato il "certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

ART. 83

Quando fra le prescrizioni da osservare, vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio, dovrà essere effettuata una visita di controllo da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Dell'eseguita visita di controllo verrà rilasciata dal suddetto Comando apposita dichiarazione da esibire al Comune a cura dell'interessato.

ART. 84

- 1) Nell'ambito di questo Comune, il servizio di prevenzione incendi è di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - a) Per mezzo di visite del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle

autorità competenti prima del rilascio delle licenze di esercizio, o del rinnovo delle licenze stesse;

- b) Per mezzo di visite di controllo degli stessi Ufficiali, o dei sottufficiali dei Vigili del Fuoco, agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento della efficienza degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione.

ART. 85

- 2) Gli stabilimenti, depositi e simili di cui la lettera C) dell'art. 2 della Legge 13.05.1961, nr. 469 dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

ART. 86

- 3) I depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi sono determinati come dall'elenco (Allegato C) che forma parte integrante del decreto interministeriale nr. 1973 del 27.09.1965.
Per i depositi misti di oli minerali e carburanti e di altre sostanze specificatamente trattate nei Regolamenti speciali l'entità complessiva in metri cubi verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali.

ART. 87

- 4) Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli d'incendio, a preventiva approvazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 metri in gronda, ove non vi siano centrali termiche od autorimesse, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima del rilascio del permesso di abitabilità o di servizio.

ART. 88

- 5) Le competenti autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza agli impianti e depositi innanzi specificati, e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito (certificato di prevenzione incendi) dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi,

Le visite di controllo dovranno altresì essere eseguite con la periodicità stabilita dal Decreto Interministeriale 27.09.1965 nr. 1973 riportato nell'allegato C) del presente Regolamento, nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito sostanze esplosive od infiammabili di categ. II e III, delle norme tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi e gli infiammabili del Ministero dell'Interno o gas compressi o liquefatti; saranno biennali in tutti gli altri depositi e stabilimenti, tranne che nelle piccole rivendite ove saranno triennali. Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dev'essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta dagli agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco. I compensi dovuti al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per le visite di prevenzione incendi di cui alle precedenti disposizioni, dovranno essere versati dagli interessati prima del rilascio del certificato di prevenzione incendi secondo le modalità dettate dal Comando stesso.

ART. 89

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio indicanti nell'allegato C) al presente Regolamento, il "certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica e dei Vigili del Fuoco.

ART. 90

Chiunque, a qualsiasi titolo, detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 28 lett. A) della legge 27.12.1941 nr. 1570, della successiva legge 13.05.1961 nr. 469 della legge 26.06.1962 nr. 884 e della legge 08.12.1970 nr. 996.

TITOLO VII INDUSTRIE PERIOLOSE E MESTIERI RUMOROSI

ART. 91

Giusta l'art. 64 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. legge 18.06.1931 nr. 773, le manifatture, le fabbriche ed i depositi di materie insalubri o pericolose non possono essere impiantati ed esercitati nei centri abitati.

Però anche nelle altre località agli impianti suddetti si fa luogo sempre dietro domanda al Sindaco il quale determina le condizioni speciali da imporsi agli interessati.

Alla domanda circostanziata sulla specie della costruzione, vanno allegati i disegni delle manifatture, fabbriche o depositi,

I contravventori sono punibili a norma dell'art. 659 del c.p. ultimo capoverso.

ART. 92

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, o incomodi, giusta l'art. 66 del Testo Unico delle leggi di P.S. succitato, deve essere sospeso nel territorio del Comune durante le ore notturne e precisamente: dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

Si considerano industrie rumorose e moleste le seguenti:

- Uso di motori a scoppio, trapani, seghe, radio, martelli, magli e quant'altro è rumoroso, molesto e nocivo alla salute,

I contravventori sono punibili a norma dell'art. 659 del C.P. ultimo capoverso.

E' fatta salva la facoltà del sindaco di emanare ordinanze ai sensi del citato art. 66 del T.U. leggi di P.S. (1)

(1) I singoli Comuni in rapporto alle situazioni locali potranno stabilire nei loro regolamenti le ore e le località, nelle quali è ammesso l'esercizio delle professioni e mestieri rumorosi. In genere si potrà tollerare un rumore non superiore ai 45 decibel nelle ore di giorno e 35 decibel di notte.

ART. 93

Tutte le violazioni al presente regolamento salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, saranno accertate e punite a norma degli artt. 106 e ss. della vigente legge comunale e provinciale 03.03.1934 nr. 383 e dell'art. 9 della legge 09.06.1947 nr. 530 con gli aumenti previsti dalla legge 12.07.1961 nr. 603 e secondo le norme della legge 03.05.1967 nr. 317 e cioè con la sanzione amministrativa da £. 800 a £. 200.000.

ART. 94

Le violazioni alle norme del presente regolamento possono essere definite:

- a. Con oblazione, in via breve e cioè con il versamento di una somma nelle mani dell'agente scopritore nella misura che sarà fissata in via generale con deliberazione della Giunta municipale per ogni tipo di violazione ai sensi dell'art. 107 del T.U. 03.03.1934 nr. 383 modificato con la legge 03.05.1967 nr. 317;
- b. Con oblazione in via amministrativa previa domanda non condizionata al sindaco entro 10 giorni dalla contestazione dell'accertamento o dalla notifica del verbale della violazione ai sensi dell'art. 108 del T.U. 03.03.1934 nr. 383 modificato dalla L. 03.05.1967 nr. 317.
Nei casi in cui la violazione abbia prodotto danni a terzi non può aver luogo l'oblazione in via breve.
Il Sindaco può ammettere l'oblazione in via amministrativa qualora chi ha recato danno abbia provveduto a soddisfare le giuste richieste della parte lesa. In caso diverso il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino con ordinanza ai sensi dell'art. 153 del T.U. 04.02.1915 nr. 148 secondo dispone l'art. 108 del T.U. 03.03.1934 nr. 383;
- c. Con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 109 del T.U. 03.03.1934 nr. 383 modificato dall'art. 9 della legge 03.05.1967 nr. 317.

ART. 95

Il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento è devoluto al Comune.

Un terzo del provento delle sanzioni amministrative pagate, è dovuto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta ed all'accertamento dei reati,

Per le contravvenzioni al codice stradale si applica l'art. 139 del D.P.R. 15.06.1959 nr. 393.

La liquidazione verrà disposta con deliberazione della Giunta Municipale.

IL SINDACO

INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE

CLASSE

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
1	Abrasivi: ▪ Produzione di abrasivi sintetici (carburo di silicio, corindone, ecc..)	--	I	Dispersione di fumi e polveri inerti
2	Accumulatori: ▪ Fabbricazione	--	I	Gas nocivi, fumi, rumori, acque di scarico inquinante
3	Acetati di cellulosa e altri esteri da cellulosa: ▪ Produzione	II	I	Emissione di vapori di acido acetico, anidride acetica, altri acidi e solventi
4	Acetati di oli di flemma, acetati di amile e alcoli omologhi superiori: ▪ Produzione	II	I	Vapori tossici, pericoli d'incendio
5	Acetilene: ▪ Produzione di carburo	--	I	Scarico di rifiuti e fanghi – cattivi odori, incendi, pericolo di esplosione.
6	Aceto: ▪ Produzione	--	I	Odori molesti – acque di scarico
7	Acetone: ▪ Produzione	--	I	Odori di difficile abbattimento
8	Acido acetico: (ottenuto con vari procedimenti, compreso quello della piroscissione del legno) ▪ Produzione	II	I	Emanazioni nocive e moleste
9	Acido arsenico ed arsenioso: ▪ Produzione	--	I	Emissione di fumi di arsenico e suoi derivati.
10	Acido benzoico: (per ossidazione del toluene) ▪ Produzione	--	I	Vapori di clorotoluolo, toluolo, cloro, acido cloridrico
11	Acido bromidrico	--	I	Acque madri con tracce di alogeni, perdite accidentali di cloro e bromo, acque luride
12	Acido cianidrico	--	I	Pericolo di esplosioni, inquinamento idrico e atmosferico, acque reflue ricche di cianuri
13	Acido cloridrico	I	I	Emanazioni di acido cloridrico
14	Acido fluoridrico	--	I	Emanazioni nocive – vapori velenosi
15	Acido formico	--	I	Emanazioni di vapori pungenti e caustici
16	Acido fosforico: ▪ Produzione	--	I	Emanazioni nocive
17	Acidi grassi: ▪ Produzione ▪ Immagazzinamento ed estrazione dei grassi animali e vegetali ▪ Produzione degli oli essiccativi e del linoleum	--	I	Emanazione di vapori di solfuro di carbonio, odori sgradevoli

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
18	Acido nitrico	I	I	Inquinamento dell'aria per i gas di spurgo tra i quali ossidi di azoto
19	Acido ossalico: ▪ Produzione	--	I	Vapori di ossido di carbonio e acido formico
20	Acido picrico	I	I	Pericoli di esplosione, produzione di vapori di fenolo e acido solforico
21	Acido pirolegnoso: ▪ Produzione	--	I	Cattivi odori a secondo dei suoi componenti principali
22	Acido solforico	--	I	Vapori di acido solforico, anidride solforosa, ossidi di azoto
23	Acido solforoso: ▪ Produzione	I	I	Emanazioni di anidride solforosa
24	Acqua ragia: ▪ Produzione	--	I	Odori molesti – pericoli di incendio
25	Acrilati: ▪ Produzione	--	I	Cattivi odori – acque di scarico nocive
26	Acroleina: ▪ Produzione	--	I	Vapori tossici e molesti
27	Agglomerati di combustibili in genere: ▪ Preparazione	I e II	I	Polveri, fumo, rumore – se con processo a caldo anche emanazioni nocive
28	Aggressivi chimici: ▪ Produzione e deposito	--	I	Emanazioni nocive – pericolo di fughe
29	Agrumi, frutta, legumi: ▪ Deposito con trattamento mediante gas	I	I	Pericoli d'esplosione per i gas impiegati nel trattamento – acque di scarico
30	Albumina di sangue: ▪ Produzione	I	I	Cattivi odori
31	Alcoli amilici: ▪ Produzione	--	--	Cattivi odori – vapori di cloro e acido cloridrico – fughe di cloro in determinati processi
32	Alcool etilico, produzione: ▪ Per fermentazione ▪ Per idrolisi dell'acido dietilfosforico e dal solfato di etilico	II	I	Cattivi odori, acque di scarico
33	Aldeide acetica (acetaldeide): ▪ Produzione	--	I	Emanazioni nocive e moleste
34	Aldeidi: ▪ Produzione	--	I	Pericolo d'incendio ed esplosioni – vapori irritanti
35	Allevamenti di animali	--	--	Cattivi odori, rumori, rifiuti solidi e liquidi
36	Allevamento di vermi da pesca	--	I	Processi putrefattivi – odori nauseabondi
37	Alluminio: ▪ Produzione elettrolitica	--	I	Emanazioni nocive
38	Amianto: ▪ Produzione elettrolitica	--	I	Polveri nocive, rumori
39	Amile acetato: ▪ Produzione	--	I	Perdite per sfiato di acetato di amile, acido acetico, alcool amilico
40	Anidride carbonica: ▪ Produzione	--	I	Emanazioni nocive e moleste

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
41	Anidride carbonica: ▪ Produzione – da fermentazione metanica di materie cellulosiche	--	I	Fumi e vapori nocivi – cattivi odori
42	Anidride cromica e cromati: ▪ Produzione	--	I	Dispersione di acidi, fumi, polveri di cromo e derivati
43	Anidride fosforica: ▪ Produzione	--	I	Emanazioni nocive
44	Anidride italice: ▪ Produzione	--	I	Vapori irritanti
45	Anidride solforosa: ▪ Produzione	I	I	Emanazione di anidride solforosa
46	Amine alifatiche: ▪ Produzione	--	I	Emanazioni nocive – cattivi odori, inquinamento acque
47	Amine aromatiche: ▪ Produzione	I	I	Emanazioni nocive – cattivi odori, inquinamento acque
48	Antiparassitari: contenenti zolfo, alogeni e fosforo ▪ Produzione e lavorazione	--	I	Cattivi odori – acque ed emanazioni nocive
49	Antimonio: ▪ Produzione e metallurgia	I	I	Fumi – acque di rifiuto inquinante
50	Argento: ▪ Produzione	I	I	Fumi di argento accompagnato da fumi di arsenico, antimonio e piombo
51	Arsenico: ▪ Produzione	I	I	Fumi di arsenico e anidride arseniosa
52	Asfalti e bitumi naturali, scisti bituminose: ▪ Preparazione e lavorazione	--	I	Cattivi odori, fumi, rumori
53	Benzina: ▪ Produzione	I	I	Emanazioni nocive di mercaptani e idrogeno solforato – pericoli d'incendio ed esplosione
54	Benzolo ed omologhi: ▪ Produzione da cokerie	--	I	Emanazioni nocive – pericoli di incendio
55	Berillio e composti: ▪ Produzione ed impiego	--	I	Polveri, rumori, fumi – acque inquinate
56	Bozzoli: ▪ Lavorazione	--	I	Odori molesti, acque putrescibili
57	Bromo: ▪ Produzione	--	I	Acque madri con tracce di alogeni, perdite accidentali di bromo e cloro, acque acide
58	Bromuri alcalini: ▪ Produzione	--	I	Acque madri con tracce di alogeni, perdite accidentali di bromo e cloro, acque acide
59	Budella: ▪ Lavorazione	--	I	Odori nauseabondi, acque di rifiuto maleodoranti
60	Calcio carburo: (carburo di calcio) ▪	--	I	Polveri, emissione di acetilene, possibilità di esplosione, rumori
61	Calcocianammide: ▪ produzione	--	I	Polveri, rumori (vedi n. 60)
62	Calcio nitrato: ▪ produzione	--	I	Emissione di vapori nitrosi
63	Calzature in gomma: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive dei solventi, possibilità di incendi
64	Canapa: ▪ lavorazione	I e II	I	Emanazioni nauseabonde, polveri, acque di rifiuto di odore nauseante

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
65	Cantine industriali e lavorazione delle vinacce	--	I	Odori sgradevoli – acque di rifiuto
66	Carbone animale: ▪ produzione	I	I	Cattivi odori
67	Carbone attivo: ▪ produzione	--	I	Emanazioni di acido cloridrico, ossido di zinco, acque acide
68	Carbone per elettrodi: ▪ produzione	--	I	Emanazioni sgradevoli e di polveri
69	Carbonio ossicloruro (fosgene) ▪	--	I	Sviluppo di acido cloridrico e anidride carbonica – eventuali fughe di gas
70	Carbonio solfuro	I	I	Pericolo d'incendi – odori sgradevoli
71	Carbonio tetracloruro: ▪ produzione	--	I	Pericolo d'incendio e di esplosione – emanazioni nocive
72	Carni e pesci: ▪ lavorazione e conservazione industriale	II	I	Odori sgradevoli – acque rifiuto putrescibili
73	Carpenterie metalliche (martellerei e carrozzerie) ▪	--	I	Rumori assordanti
74	Cartiere: ▪ produzione di paste cellulosiche	II	I	Acque di rifiuto nocive – rumori – pericolo insiti nella conduzione dell'impianto – emanazioni nocive a seconda del metodo impiegato
75	Cascami di legno: ▪ lavorazioni con cole animali	--	I	Cattivi odori, polveri, rumori
76	Caseifici e lavorazioni connesse	--	I	Odori sgradevoli, acque putrescibili
77	Catramatura cartoni, tele, ecc..	--	I	Cattivi odori – emanazioni nocive
78	Catrame: ▪ produzione per distillazione	I	I	Cattivi odori – emanazioni nocive – pericolo d'incendio – acque di rifiuto nocive
79	Gomma sintetica ed altri oggetti di gomma con uso di solventi: ▪ produzione	--	I	Cattivi odori – emanazioni nocive di solfuro di carbonio, cloroprene, benzolo – pericoli d'incendio
80	Cavi elettrici (smalterie di)	--	I	Fumi – emanazioni nocive
81	Cellophane: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive – cattivi odori – pericoli d'incendio – acque di rifiuto nocive
82	Celluloide: ▪ produzione	--	I	Emanazioni moleste – pericoli di esplosione e incendio
83	Cellulosa: ▪ produzione	--	I	Acque di rifiuto nocive, rumori, emanazioni nocive
84	Cementi: ▪ produzione	II	I	Polveri, rumori
85	Centrali termoelettriche ▪	--	I	Gas di combustione derivanti dal carbone e dagli oli pesanti – rumori
86	Ceramiche, terre cotte, maioliche e porcellane: ▪ produzione industriale	II	I	Fumi – polveri – rumori

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
87	Cianuri e composti del cianogeno ▪	--	I	Emanazioni tossiche – pericolo di esplosione
88	Clorati di sodio e potassio: ▪ produzione di cloro	--	I	Emanazioni tossiche – fughe di gas – pericoli d'incendio e di esplosione
89	Cloriti: ▪ produzione	--	I	Pericoli d'esplosione e di emanazioni tossiche
90	Cloro: ▪ produzione impiego e deposito	I	I	Emanazioni tossiche – pericolo di fughe
91	Cloro biossido: ▪ produzione e impiego	--	I	Emanazioni tossiche ed irritanti – pericolo di esplosione
92	Cloroformio: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive – pericolo di incendio
93	Cloruro di etile: ▪ produzione	--	I	Pericolo d'esplosione – emanazioni nocive
94	Cloruro di vinile: ▪ monomero: v. 160 dell'elenco della 1° classe	--	I	Emanazioni nocive – cattivi odori – pericoli d'incendio e di esplosione
95	Cloruro ferrino: ▪ produzione	I	I	Pericoli per la presenza di cloro
96	Cloruro mercurio: ▪ produzione	I e II	I	Emanazioni nocive – acque di scarico
97	Cloruro di zolfo: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive cattivi odori – pericoli dovuti alla presenza di cloro
98	Coke: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive – polveri – rumori – pericolo d'incendio – fumi – acque di rifiuto nocive
99	Colle e gelatine animali: ▪ produzione	I	I	Odori nauseabondi – pericolo di incendio
100	Collodio: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive – pericolo di incendio ed esplosione
101	Concerie: ▪ produzione	II	I	Pericoli d'incendio – emanazioni nocive – fughe di prodotti tossici – odori nauseabondi
102	Concianti, scorze: ▪ preparazione	--	I	Polveri – cattivi odori – acque di rifiuto putrescibili
103	Concimi chimici artificiali: (perfosfati, urea, nitrato di calcio) ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive – cattivi odori – acque di rifiuto nocive
104	Concimi da residui animali: ▪ lavorazione	--	I	Cattivi odori – polveri – acqua di rifiuto nocive
105	Conserven alimentari animali: ▪ produzione	--	I	Cattivi odori – rumori – acque di rifiuto nocive
106	Dermoide: ▪ produzione	--	I	Pericolo d'incendio – cattivi odori
107	Distillazione del legno	--	I	Emanazioni nocive – cattivi odori – pericolo d'incendio
108	Distillazione delle ossa	--	I	Emanazioni nocive – cattivi odori – pericolo d'incendio
109	Ebanite: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive di solfuro di carbonio e tetracloruro di carbonio – pericoli d'incendio
110	Esplosivi: ▪ produzione e deposito	--	I	Pericoli d'esplosione e incendio emanazioni ed acqua di rifiuto
111	Etere solforico: ▪ produzione	--	I	Pericoli d'incendio e di esplosione – cattivi odori

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
112	Etilene ossido: ▪ produzione e deposito	--	I	Emanazioni nocive – pericoli di esplosione
113	Fecoleria	II	I	Cattivi odori – acque di rifiuto putrescibili
114	Fenolo e clorofenoli: ▪ produzione	--	I	Odori sgradevoli ed acque di rifiuto nocive
115	Ferro, ghisa, acciaio: ▪ produzione	--	I	Fumi, polveri, rumori
116	Ferro per cloruro: ▪ produzione	--	I	Pericoli per la presenza di cloro
117	Ferro leghe e silicio: ▪ produzione	--	I	Fumi e polveri
118	Fibre tessili artificiali, produzione di: ▪ nitrocellulosiche ▪ rayon viscosa ▪ idrocarburi fluorurati ▪ fluoroetileniche ▪ poliuretani	--	I	A seconda del tipo: gas nitrosi e solforosi – emanazioni nocive di solfuro di carbonio, fluoro, etilene – cattivi odori
119	Filande	II	I	Cattivi odori – acque di rifiuto putrescibili
120	Flottazione	--	I	Possibile inquinamento delle acque – odori sgradevoli
121	Fluoro: ▪ produzione e impiego	--	I	Emanazioni nocive – polveri
122	Fonderie di rottami di recupero	II	I	Emanazioni nocive – fumi – polveri – odori sgradevoli
123	Formaggio	--	I	Odori sgradevoli – acque di rifiuto putrescibili
124	Fosforo	I	I	Emanazioni nocive per presenza di ossido di carbonio e fosfatica – pericolo d'incendio – odori irritanti
125	Gas illuminante: ▪ produzione da gas di cokerie	II	I	Polveri – fumi – emanazioni nocive – pericoli d'incendio – cattivi odori
126	Gas povero (gas misto): ▪ produzione	--	I	Vapori nocivi – polveri – pericoli d'incendio
127	Gas tossici dell'elenco allegato al R.D. 9-1-1927, nr. 147 e mod. succ.: ▪ produzione, deposito e impiego	--	I	Pericoli insiti nella loro natura
128	Gelatine: ▪ produzione	I	I	Odori nauseanti – pericoli d'incendio – acque di rifiuto nocive
129	Gomma: ▪ vulcanizzazione con zolfo e derivanti e lavorazione con isocianati e perossidi ▪ rigenerazione	--	--	Emanazioni nocive – odori molesti e nauseabondi
130	Grassi animali: ▪ fusione e colatura	I	I	Odori molesti e nauseabondi – acque di rifiuto nocive
131	Grafite artificiale: ▪ produzione	--	I	Emanazioni di anidride solforosa – fumi – catrami – nero fumo
132	Gres: ▪ produzione	--	I	Polveri silicee ed emanazioni nocive
133	Idrocarburi liquidi: ▪ frazionamento e purificazione	--	I	Cattivi odori – emanazioni nocive – pericoli d'incendio – acque di rifiuto nocive

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
134	idrogeno <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione per elettrolisi da soluzioni di KCl e NaCl 	--	I	Pericoli d'esplosione ed incendi – emanazioni nocive di gas cloro
135	Idrossido di potassio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	--	I	Possibili fughe di cloro – pericolo di esplosione
136	Idrossido di sodio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	--	I	Possibili fughe di cloro – pericolo di esplosione
137	Impermeabilizzazione dei tessuti con solventi <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavorazione con caucciù e gomme sintetiche 	--	I	Cattivi odori – emanazioni nocive di solfuro di carbonio – cloroprene, benzolo – pericoli d'incendio
138	Impianti e laboratori nucleari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ impianti nucleari di potenza e di ricerca per il trattamento dei combustibili nucleari, per la preparazione e fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; ▪ laboratori ad alto livello di attività 	--	I	Radiazioni ionizzanti
139	Impianti di depurazione e trattamento dei rifiuti solidi e liquami cittadini	--	I	Odori molesti
140	Industrie motoristiche (prove di motori a scoppio)	--	I	Rumori assordanti
141	Intermedi per coloranti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	--	I	Emanazioni nocive – acque di rifiuto nocive
142	Iodio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	--	I	Emanazioni nocive e odori penetranti
143	Ipocloriti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	II	I	Emanazioni di cloro
144	Leghe metalliche contenenti piombo, cromo, arsenico, cadmio, antimonio	--	I	Polveri, rumori, eventuali pericoli d'incendio – inquinamento delle acque
145	Legno: <ul style="list-style-type: none"> ▪ conservazione con resine termoindurenti ▪ carbonizzazione 	--	I	Emanazioni di sostanze fenoliche, formaldeide, distillato di catrame
146	Lino: <ul style="list-style-type: none"> ▪ preparazione 	--	I	Odori sgradevoli e nauseabondi
147	Litargirio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	I e II	I	Emanazioni nocive – polveri
148	Macelli	--	I	Odori sgradevoli – rumori, acque di rifiuto nocive
149	Macinazione di minerali	II	I	Polveri e rumori
150	Magnesio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione e metallurgia 	--	I	Fumi – acque di scarico nocive
151	Mangimi e alimenti sintetici per bestiame: <ul style="list-style-type: none"> ▪ preparazione industriale delle materie prime 	--	I	Fumi – acque di scarico nocive
152	Mercaptani	--	I	Odori nauseanti, possibile inquinamento dell'aria e dell'acqua
153	Mercurio fulminato	I e II	I	Pericolo d'esplosioni e incendio – emanazioni nocive
154	Mercurio e sali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	I e II	I	Vapori di cloro, mercurio e cloruro di mercurio – acque nocive

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
155	Metalli, metallurgia dei metalli (tutti quelli non considerati come singola voce): ▪ produzione	--	I	Polveri – rumori – pericoli di incendio – inquinamento acque
156	Minerali non metallici (marmo, talco): ▪ lavorazione	--	I	Polveri e rumori
157	Minerali solforati (arrostimento)	--	I	Emanazioni di anidride solforosa – polveri
158	Nero fumo: ▪ produzione	I	I	Pericoli d'incendio ed esplosione
159	Nikel: ▪ produzione e metallurgia	--	I	Polveri, rumori
160	Nitro, cloro, ciano e solfoderivati organici: ▪ produzione	I	I	Emanazioni nocive – possibile inquinamento delle acque – pericoli d'incendio ed esplosione
161	Nitrocellulosa: ▪ produzione	--	I	Pericoli d'incendio ed esplosione – possibile inquinamento delle acque
162	Nitroglicerina	--	I	Pericoli d'esplosione ed incendio – inquinamento delle acque
163	Officine metallurgiche: ▪ fucine, forge, laminatoi, estrusione tubi	II	I	Rumori – polveri – fumi
164	Oli animali	I	I	Cattivi odori – inquinamento delle acque
165	Oli essenziali	--	I	Dispersioni di profumi – pericoli d'incendio – inquinamento delle acque
166	Oli minerali	--	I	Emanazioni nocive di mercaptani e idrogeno solforato – pericoli d'incendio ed esplosione
167	Ossa e sostanze cornee: ▪ depositi ▪ torrefazione	I	I	Odori molesti – inquinamento delle acque – polveri
168	Pelli fresche: ▪ essiccamento e deposito	I	I	Odori nauseabondi – acque di rifiuto putrescibili
169	Percloroetilene	--	I	Emanazioni nocive
170	Pergamena e pergamene: ▪ produzione	I	I	Acque di rifiuto nocive – rumori – emanazioni nocive
171	Petrolio: ▪ raffinerie	I	I	Emanazioni nocive – pericoli di incendio ed esplosione
172	Piombo: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive – polveri rumori
173	Piombo: produzione dei seguenti composti ▪ arsenicato di Pb ▪ litargirio ▪ minio ▪ biossido di Pb ▪ carbonato basico (bianco di piombo) ▪ cromato di Pb	I e II	I	Emanazioni nocive
174	Piombo tetraetile (etil fluido): ▪ produzione	I	I	Emanazioni tossiche
175	Piombo tetraetile: ▪ produzione	I	I	Emanazioni tossiche
176	Polveri metalliche: ▪	--	I	Rumori – polveri – pericoli di esplosione ed incendio

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
177	Pomice: ▪ lavorazione	--	I	Polveri – rumori
178	Piume e penne: ▪ lavorazione e deposito di materiale fresco	--	I	Esalazioni sgradevoli – acque di rifiuto nocive
179	Potassa caustica: ▪ produzione	--	I	Pericolo d'esplosione e fughe di cloro
180	Rame: ▪ produzione (con esclusione della raffinazione elettrolitica) ▪ metallurgia	--	I	Polveri, rumori, fumi
181	Rame solfato: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive di anidride solforosa – fumi
182	Resine sintetiche: quelle non considerate come singole voci	--	I	Cattivi odori – emanazioni nocive – pericoli d'incendio ed esplosione
183	Salumi: ▪ produzione con mattazione	--	I	Odori sgradevoli – acque di rifiuto nocive
184	Sangue: ▪ lavorazione	I	I	Odori nauseabondi – acque di rifiuto
185	Sangue: ▪ estrazione con solventi	I	I	Emanazioni nocive – pericoli di esplosione ed incendio
186	Sardigne	I	I	Cattivi odori – acque di rifiuto nocive
187	Scisti: ▪ distillazione (v. benzina)	I	I	Emanazioni nocive – pericoli di incendio ed esplosione
188	Scuderie e maneggi	--	I	acque di rifiuto nocive – rumori – cattivi odori
189	Seta: ▪ preparazione	--	I	Odori sgradevoli – acque di rifiuto nocive
190	Smalti: ▪ produzione	--	I	Polveri – fumi – emanazioni di solventi
191	Smaltatura dei metalli	--	I	Polveri – emanazioni nocive
192	Smeriglio	--	I	Dispersione di fumi – polveri inerti
193	Sodio carbonato: ▪ produzione	I e II	I	Emanazioni e acque di rifiuto nocive
194	Sodio clorato e perclorato: ▪ produzione	--	I	Emissioni di cloro – pericoli di incendio ed esplosione
195	Sodio idrossido: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive di cloro – pericoli di incendio ed esplosioni
196	Sodio: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive di cloro – pericoli di incendio ed esplosioni
197	Sodio solfuro: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive – cattivi odori
198	Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti: ▪ produzione	I	I	Emanazioni ed acque di rifiuto nocive – cattivi odori
199	Solfofluoro: ▪ produzione	--	I	Emanazioni nocive ed irritanti – pericolo d'incendio ed esplosione – cattivi odori
200	Solventi alogenati, se nell'elenco dei gas tossici ▪ produzione e impiego	--	I	Eventuali fughe di prodotti tossici
201	Sommaco: ▪ produzione	--	I	Cattivi odori – acque inquinate
202	Spazzatura ed immondizia: ▪ deposito e trattamento	I	I	Odori sgradevoli e nauseanti – polveri – acque nocive

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
203	Stagno: ▪ produzione	I	I	Polveri – rumori – eventuali pericoli d’incendio e di inquinamento delle acque
204	Stazioni di disinfestazione ▪	--	I	Emanazioni nocive
205	Tabacchi: ▪ manifatture	II	I	Odori – polveri – rumori
206	Tannici, estratti e scorze concianti: ▪ produzione	--	I	Odori ed acque inquinate
207	Titanio ossido ▪	--	I	Acque acide per acido solforico e ricche di ferro
208	Torba: ▪ lavorazione	II	I	Fumi – polveri
209	Trattamenti termici dei metalli (stabilimenti industriali)	II	I	Rumori – fumi – polveri
210	Trielina: ▪ produzione	--	I	Perdite accidentali di solvente
211	Zinco e derivati: ▪ produzione e arrostimento del solfuro	I e II	I	Dispersione di gas nocivi – inquinamento delle acque
212	Zolfo grezzo: ▪ lavorazione	I	I	Emanazioni nocive – polveri di zolfo – pericoli di incendio
213	Zolfo: ▪ produzione da acido solfidrico	--	I	Emanazioni nocive di anidride solforosa e idrogeno solforato
214	Zuccherifici	I	I	Odori sgradevoli – acque di scarico a forte domanda di ossigeno
215	Zucchero, raffinerie	I	I	Rumori – odori – polveri
	▪			
	▪			

INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE
Che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato

CLASSE

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
1	Abrasivi: <ul style="list-style-type: none">▪ fabbricazione di molle e manufatti▪ abrasivi a legante organico	--	I	Cattivi odori
2	Accumulatori: <ul style="list-style-type: none">▪ carica	--	II	Gas nocivi – acque di scarico
3	Acetati di cellulosa: <ul style="list-style-type: none">▪ manufatti	II	II	Vapori di acido acetico
4	Acetato di metile, etile, omologhi superiori, acetato di ciclostile: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione	II	II	Emissioni di vapori – pericoli di incendio
5	Acetilene: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione per via petrolchimica	--	II	Pericoli d'incendio ed esplosione
6	Acetone: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione per via petrolchimica	--	II	Cattivi odori – infiammabilità – sviluppo di anidride carbonica e idrogeno
7	Acido carbonico: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione	--	II	Polveri – fumi – vapori
8	Acido citrico: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione	--	II	Odori molesti – acque di scarico
9	Acidi grassi: <ul style="list-style-type: none">▪ lavorazioni non contemplate nella prima classe, alla voce 17 esclusa l'idrogenazione, rigenerazione, lavorazione delle olive e degli oli di olive senza solvente. Per burro e formaggi v. voci specifiche	--	II	Cattivi odori – acque putrescibili
10	Acido lattico: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione	--	II	Odori molesti
11	Acido salicilico: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione	II	II	Odori sgradevoli
12	Acido tartarico: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione	II	II	Odori sgradevoli
13	Acqua ossigenata e persali: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione	--	II	Pericolo d'esplosione
14	Acquavite: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione	--	II	Odori molesti
15	Alcool allilico: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione	--	II	Cattivi odori – vapori nocivi
16	Alcool etilico: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione da acetilene	--	II	Pericolo d'incendio ed esplosione – vapori
17	Alcool metilico: <ul style="list-style-type: none">▪ produzione	--	II	Inquinamento per perdite accidentali di ossido di carbonio – cattivi odori
18	Aldeide formica	--	II	Perdite accidentali – pericoli di incendio ed esplosione

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
19	Allume: ▪ produzione	I	II	Emanazioni moleste – polveri
20	Alluminio: ▪ trasformazione	--	II	Emanazioni moleste – polveri
21	Allumina	--	II	Polveri – acque di rifiuto basiche
22	Alluminio solfato: ▪ produzione	--	II	Emanazioni nocive
23	Amido: ▪ produzione	I	II	Cattivi odori – acque di rifiuto putrescibili
24	Ammoniaca: ▪ produzione	II	II	Fughe accidentali di ammoniaca
25	Anidride carbonica: ▪ produzione ▪ da calcare ▪ sottoprodotto di fermentazione alcolica ▪ dal gas d'acque ▪ dal coke	--	II	Fumi – gas nocivi – polveri
26	Antibiotici: ▪ produzione	--	II	Materiali putrescibili di scarto (pannelli di micelio) – acque dei brodi culturali contenenti piccole quantità di antibiotici (pericolo a lungo termine)
27	Bario idrossido: ▪ produzione	I	II	Polvere, emanazioni nocive
28	Bario perossido: ▪ produzione	I	II	Acque inquinate – perdite di idrogeno solforato
29	Benzolo ed omologhi: ▪ produzione da impianti petrolchimici	--	II	Emanazioni nocive – pericoli di incendio
30	Bevande fermentate: ▪ produzione	--	II	Odori molesti – acque di rifiuto putrescibili
31	Bianco di Zinco: ▪ produzione	II	II	Fumi e polveri
32	Burro	--	II	Odori molesti – acque di rifiuto putrescibili
33	Cacao: ▪ torrefazione	--	II	Fumi ed odori molesti
34	Caffè e surrogati: ▪ torrefazione industriale	--	II	Fumi ed odori molesti
35	Calce, calcio ossido: ▪ produzione	II	II	Fumo e polveri
36	Calderai	--	II	Rumori assordanti
37	Calzature in cuoio: ▪ produzione	--	II	Rumori, odori ed esalazioni moleste – vapori dei collanti
38	Candeggio	II	II	Gas nocivi – acque inquinate
39	Candele di cera, stearina, paraffina: ▪ produzione	II	II	Odori molesti
40	Cappellificio: ▪ produzione	II	II	Polveri – rumori – acque di rifiuto putrescibili - esalazioni moleste.
41	Cartoni speciali per confezione di valige ed altro	--	II	Odori – acque di rifiuto putrescibili
42	Cascami di legno: ▪ lavorazione con resine sintetiche	--	II	Cattivi odori – polveri – rumori
43	Celluloide: ▪ lavorazione	--	II	Emanazioni moleste – pericolo d'esplosione e d'incendio

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
44	Cementi: ▪ manufatti (ad eccezione del cemento amianto) prefabbricati, tubi	II	II	Polvere – rumori
45	Ceralacca: ▪ produzione	II	II	Fumi – odori sgradevoli
46	Citrato di calcio: ▪ produzione	--	II	Acque di rifiuto nocive
47	Colcotar (rossi inglese o di Prussia o sequiossido di Ferro): ▪ produzione	I	II	Polveri – emanazioni moleste
48	Coloranti, esclusi gli intermedi e tranne quando comportano lavorazioni già contemplate a parte: ▪ produzione	--	II	Acque di rifiuto colorate, acide e basiche
49	Concimi chimici artificiali: ▪ produzione ▪ fosfato ammonico, nitrato ammonico, sali di Potassio, altri concimi inorganici e preparazione di concimi complessi	--	II	Emanazioni nocive (acido cloridrico, fluoridrico, ecc..) polveri, cattivi odori – acque di rifiuto nocive
50	Conserve alimentari vegetali: ▪ produzione	--	II	Odori – rumori – acque di rifiuto nocive
51	Cotone: ▪ trattamenti	--	II	Cattivi odori – rumori – polveri
52	Cremor di tartaro	--	II	Odori – acque di rifiuto nocive
53	Crini e piume: ▪ trattamenti	--	II	Rumori – polveri
54	Cuoio rigenerato: ▪ produzione	--	II	Cattivi odori
55	Decaffeinizzazione con solventi	--	II	Vapori nocivi – cattivi odori
56	Destrina: ▪ produzione	II	II	Odori molesti – acque di rifiuto
57	Deterpenazione delle essenze	--	II	Odori penetranti – pericolo di incendio
58	Detersivi: ▪ produzione	--	II	Polveri – acqua di scarico
59	Essenze, profumi: ▪ produzione	--	II	Cattivi odori – pericolo di incendio per i solventi
60	Falegnamerie industriali	--	II	Rumori – polveri
61	Farmaceutici: ▪ produzione	--	II	Emanazioni nocive – acque di scarico
62	Fecce di vino: ▪ essiccazione	--	II	Cattivi odori – fumi
63	Fiammiferi: ▪ produzione	I e II	II	Incidentali emanazioni nocive di composti fosforiti – polveri – pericoli d'incendio
64	Fibre tessili artificiali: produzione ▪ Cuproammoniacali ▪ Acetil cellulosiche ▪ Poliammidiche ▪ Poliesteri ▪ propileniche ▪ polietileniche e poliviniliche	--	II	Sali di rame – acque di rifiuto nocive – emanazioni di ammoniaca, acetone, anidride acetica, etilene, acido cloridrico, anidride italica, xilolo – pericoli d'incendio
65	Filatura e tessitura delle fibre tessili	II	II	Polveri e rumori
66	Fonderia di 2° fusione o rifusione	II	II	Emanazioni nocive
67	Friggitorie	--	II	Odori sgradevoli

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
68	Galvanoplastica	II	II	Emanazioni nocive (cianuri, vapori solforosi, ossidi di azoto) – acque di rifiuto nocive
69	Gas illuminante: produzione <ul style="list-style-type: none"> ▪ da prodotti petroliferi ▪ da metano 	II	II	Emanazioni nocive – cattivi odori – pericoli d'incendio
70	Gesso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	II	II	Dispersione di polveri – rumori
71	glicerina	--	II	Acque reflue a forte domanda di ossigeno – odori sgradevoli
72	Glucosio	II	II	Acque di scarico putrescibili
73	Gomma: <ul style="list-style-type: none"> ▪ altre lavorazioni non contemplate in I classe 	--	II	Odori molesti
74	Grassi idrogenati: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	--	II	Odori sgradevoli
75	Kapok <ul style="list-style-type: none"> ▪ 	--	II	Polveri
76	Idrogeno: produzione <ul style="list-style-type: none"> ▪ elettrolisi da soluzioni di idrossido di potassio ▪ da vapor d'acqua su carbone ▪ da distillazione di carbone ▪ da metano e acqua ▪ intermedio in altre lavorazioni: segue la loro classificazione 	--	II	Pericolo d'incendio ed esplosione – gas tossici
77	Impermeabilizzazione dei tessuti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavorazioni con olii, resine e cere 	II	II	Odori molesti – pericoli di incendio
78	Impianti e laboratori nucleari: <ul style="list-style-type: none"> ▪ laboratori a medio e basso livello di attività 	--	II	Radiazioni ionizzanti
79	Inchiostri: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	I	II	Acque di rifiuto nocive – polveri
80	Luta (filatura e tessitura)	--	II	Polveri – acque di rifiuto – odori
81	Laminati plastici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	--	II	Odori molesti
82	Lana: <ul style="list-style-type: none"> ▪ preparazione purificazione 	II	II	Fughe di acido cloridrico – odori sgradevoli
83	Lana: <ul style="list-style-type: none"> ▪ filatura 	--	II	Polveri – rumori
84	Lana meccanizzata: <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavorazione 	II	II	Polveri – acque putrescibili
85	Lanolina: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	--	II	Fughe di acido cloridrico, odori sgradevoli
86	Laterizi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	--	II	Fumi – polveri
87	Leghe metalliche con esclusione di quelle contenenti Piombo – Cromo – Arsenico – Cadmio – Antimonio: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	--	II	Polveri – rumori – eventuali pericoli d'incendio ed inquinamento acque
88	Legno: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ignifugazione 	--	II	Possibilità di inquinamento
89	Lisciva da bucato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	--	II	Polveri – emanazioni nocive
90	Litopone: <ul style="list-style-type: none"> ▪ produzione 	--	II	Presenza di idrogeno solforato – acque di rifiuto nocive

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
91	Lucidi per calzature: ▪ produzione	--	II	Odori sgradevoli – pericoli d'incendio
92	Magnesio: ▪ lingottatura in sali fusi	--	II	Polveri – fumi
93	Mangimi e alimenti sintetici per bestiame: ▪ insilaggio	--	II	Odori molesti
94	Margarina: ▪ produzione	--	II	Cattivi odori – acque di rifiuto
95	Materie concianti: ▪ produzione industriale	II	II	Polveri – acque di scarico nocive – pericolo d'incendio
96	Materie plastiche, escluse quelle considerate in altre voci: ▪ produzione	--	II	Odori – vapori nocivi
97	Mulini	--	II	Polveri – rumori
98	Naftalina: ▪ produzione	I	II	Odori molesti
99	Officine metallurgiche: ▪ altre lavorazioni non considerate, con esclusione delle fucine, forge, laminatoi, estrusione tubi	II	II	Polveri – rumori
100	Peli animali, per pennelli ed affini: ▪ lavorazione, produzione e impiego	--	II	Emanazioni nocive – polveri
101	Pegamoide: ▪ produzione	I	II	Odori nauseabondi – fughe di prodotti tossici – acque di scarico nocive – pericolo d'incendio
102	Percloroetilene	--	II	Perdite accidentali – vapori nocivi
103	Petrochimica: ▪ produzione per via	--	II	Possibilità di inquinamento idrico ed atmosferico – pericoli di incendio ed esplosione
104	Piombo, composti: produzione di ▪ solfato di Pb ▪ carbonato di Pb ▪ stearato di Pb	II	II	Emanazioni nocive
105	Pittura all'acqua	--	II	Acque di scarico inquinante – fumi
106	Piume e penne: ▪ lavorazione e deposito materiale secco	--	II	Polveri
107	Resine naturali	--	II	Cattivi odori – pericoli di incendio
108	Riso: ▪ lavorazione	--	II	Polveri – rumori
109	Salagione (conservazione carni e pesci)	--	II	Odori sgradevoli – acque di rifiuto putrescibili
110	Salumi (sola lavorazione): ▪ produzione	--	II	Acque di rifiuto nocive
111	Solventi alogenati: ▪ produzione e impiego di altri non compresi nell'elenco dei gas tossici	--	II	Perdite accidentali
112	Specchi: ▪ produzione	II	II	Acque di scarico
113	Stazioni di disinfezione	--	II	Odori molesti
114	Stracci: ▪ cernita e deposito	II	II	Polveri – cattivi odori

NR.	LAVORAZIONE	PREC.	ATT.	CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE
115	Sughero: ▪ lavorazione	--	II	Polveri – rumori – pericoli di incendio
116	Taffetà, cerate, tele cerate: ▪ produzione	II	II	Cattivi odori – emanazioni nocive – pericoli d'incendio
117	Tintura e candeggio di fibre	II	II	Acque di scarico nocive – emanazioni nocive
118	Verniciatura a fuoco, nitrocellulosa e affini ▪	II	II	Odori, emanazioni nocive – pericolo d'incendio
119	Vetriere	--	II	Emanazioni nocive – fumi polveri
120	Zincatura per immersione in bagno fuso	--	II	Dispersione di polveri e fumi
121	Zinco e derivanti: ▪ produzione con processo elettrolitico	--	II	Emanazioni nocive – inquinamento delle acque

Allegato C

DECRETO MINISTERIALE 27 SETTEMBRE 1965

DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE DI PREVENZIONE INCENDI

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Di concerto con

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 4 della legge 26.07.1965 nr. 966, sulla disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento;

Ritenuta la necessità di emanare il provvedimento ivi previsto;

DECRETA:

I depositi e le industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonché la periodicità delle visite, sono determinati come dall'allegato elenco che, controfirmato dal Ministro per l'Interno e dal Ministro per l'Industria e Commercio, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
TAVIANI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIALE E COMMERCIO
LAMI STARNUTI

ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE
ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
(art. 4 della L. 26.07.1965 nr. 966)

I - Attività soggette a visite annuali

1. Stabilimenti ed officine in cui si producono o si utilizzano gas infiammabili compressi, disciolti o liquefatti;
2. centrali di decompressione o di compressione e di imbidonamento di gas infiammabili, stazioni di travaso, depositi di metano e di idrocarburi gassosi, impianti di utilizzazione industriale di idrocarburi gassosi;
3. depositi, con o senza vendita al minuto di gas infiammabili e combustibili (gas compresi, disciolti o liquefatti);
4. stabilimenti e depositi degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, industria petrolchimica, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina, eccetera), preparazione di carburanti speciali e miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione di paraffina, vasellina, ceresina, eccetera, lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa da petroli, rigenerazione di olii esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini);
5. stabilimenti e depositi di acqua ragia vegetale;
6. autorimesse con più di 9 automezzi;
7. stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili di bitumi, di catrame, di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramati, carboleum, vernici nere, eccetera; ed altre eventuali lavorazioni affini;
8. stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite o gelatine esplosive – polveri senza fumo – miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini – esplosivi con ossigeno liquido – sostanze innescanti – plastidrati – miscele detonanti – micce – fuochi pirotecnici o razzi – altre eventuali lavorazioni affini);
9. depositi di esplosivi (depositi di fabbrica o di cantiere di scaricamento – ripristino e caricamento proiettili – depositi di vendita – depositi di consumo permanenti e temporanei – depositi giornalieri – depositi per usi agricoli);
10. stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperca (fabbricazione: di fogli, tubi di gomma, di oggetti di gomma e guttaperca, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici, di calzature di gomma e di tela gomma, di maschere antigas ed antipolvere, di mastici, di rigenerato di gomma, di ebanite, diamantite vulcanite ed oggetti di ebanite, diamantite e vulcanite, di altri prodotti affini);
11. stabilimenti e depositi di solventi infiammabili per uso industriale (acetato di amile, acetato di butile, acetato di etile, acetato di isoamtile, acetato di propile, acetato di vinile, acetano, acido acetico, alcool butilico, alcool etilico, alcool isoamilico, alcol isopropilico, alcool metilico, aldeide acetica, benzina, benzolo, butadiene, butatonte, butilene, cicloesano, cloroformio, dimentibenzele, eptano, esano, etere etilico, etere isopropilico, etere metilico, etere vinicolo, etere metiletilico, etilbenze, formiato di etile, formiato di metile, fulfurolo, metilcicloesano, metilbutilchetone, nafta, metiletilico, ossido di etilene, ossido di mesitile, ossisolfuro di carbonio, pridina, solfuro di carbonio, toluolo, trementina) nonché di acido ossalico (nel caso particolar e

- in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dall'idrogeno, dagli acidi stearico, palmitico, oleico, con o senza distillazione di acidi grassi), di aldeide formica, di allumina per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido di etile, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, di altri prodotti affini;
12. industrie chimiche per la produzione di resine sintetiche, di coloranti organici ed intermedi e di prodotti farmaceutici con impiego di solventi e altri prodotti infiammabili (acrilnitrile, bromuro di etile, bromuro di metile, clorobenzene, cloruro di etile, diclorcetilene, dietilamina, dosano, etilamina, stirolo monomero);
 13. fabbriche e depositi all'ingrosso di fiammiferi e di torce;
 14. opifici per la fabbricazione della ceralacca;
 15. fabbriche di concimi chimici a base di nitrati;
 16. opifici per l'estrazione a fuoco del grasso animale o per la produzione di colle animali con impiego di solventi infiammabili;
 17. opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione dell'olio di pesce;
 18. opifici per la idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi e produzione di margarine;
 19. fabbriche e depositi di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e di vernici cellulosiche, nonché i relativi diluenti e plastificanti;
 20. stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii creosotati nel legno;
 21. opifici per la manutenzione e la colorazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali, o per la presenza di gas infiammabili;
 22. fabbriche di surrogati del caffè;
 23. stabilimenti di estrazione con solventi e raffinazione di olii vegetali
 24. opifici per la fabbricazione degli inchiostri con solventi infiammabili e di quelli prodotti a caldo;
 25. stabilimenti di produzione o depositi di fosforo;
 26. depositi di alcool etilico a concentrazione superiore al 60%;
 27. distillerie e depositi di alcool e acquavite;
 28. laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici, di prodotti deodoranti, igienici, disinfettanti ed insetticidi vari;
 29. stabilimenti per la fusione dello zolfo e per la produzione di zolfo raffinato;
 30. opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloidi, in plastica, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze;
 31. esercizi di minuta vendita (rivendita) di materie esplosive, cartucce da caccia, ecc...
 32. fabbriche o depositi, esclusi quelli di rivendita al minuto, di creme e lucidi per pavimenti, per metalli, per mobili, per calzature, ecc.. ed altri prodotti affini;
 33. centrali ed impianti per la produzione di:
 - gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio o di craking);
 - gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);
 - gas di carburazione (aria carburata)
 34. stabilimenti di produzione di fibre tessili poliviniliche, del rajon e della cellophane e di prodotti affini ottenuti con l'impiego di solventi infiammabili;
 35. aziende per la produzione di polvere di carbone;

36. distributori stradali fissi di metano e di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) per motori a combustione interna;
37. impianti nucleari (art. 1, lett. B), della L. 31.12.1962 N. 1860;
38. impiego di isotopi radioattivi (art. 13 L. 31.12.1962 n. 1860, e art. 102 D.P.R. 13.02.1963 nr. 185); istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze e apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti;
39. commercio di materie radioattive (capo VI del D.P.R. 13.02.1964 n. 185): esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive;
40. trasporto di materie fissili speciali e materie radioattive: autorimesse delle ditte in possesso di autorizzazione permanente (art. 5 L. 31.12.1962, nr. 1860).

II - Attività soggette a visite biennali

41. molini per cereali od altre macinazioni con potenzialità superiore ai 200 quintali nelle 24 ore - Silos;
42. opifici per la lavorazione del riso e per la produzione di tapioca, con potenzialità superiore ai 100 quintali nelle 24 ore;
43. officine per la verniciatura a fuoco dei metalli con più di 10 operai addetti;
44. aziende per la lavorazione della foglia del tabacco comprendente processi di essiccazione;
45. fabbriche di liquori – fabbriche di profumi;
46. stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolanti;
47. laboratori di attrezzature teatrali e di scenografia (separati dai teatri);
48. stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche e cianografiche, di pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza;
49. stabilimenti per l'industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno, delle mezze paste di paglia, stracci, ecc. della carta, del cartone, carte paraffinate, cerate e simili, carte da parati ed altre di tipi affini, patinatura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, sfrangiata, globulata, ecc., confezione di globi e palloni di carta, carta filata e trucioli di carta, fabbricazione di registri e quaderno, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, buste, involucri per sigarette e per fiammiferi e di altri oggetti affini);
50. fabbriche di mobili di legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenti di legno, di scale di legno, di giocattoli in legno ed altri prodotti affini;
51. stabilimenti delle varie industrie di produzione dei tessuti compresi quelli per la produzione di olii, bozzime, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum e di altri simili prodotti;
52. opifici per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini;
53. stabilimenti per produzione di olii vegetali;
54. opifici per la preparazione del crine vegetale, della treccia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, fabbricazione di scope, lavorazione del sughero, del cacao, produzione di farine di legno macinato ed altre fabbricazioni affini;

55. opifici per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capok, delle penne e delle piume per l'imbottitura, dell'ovatta e di altri prodotti affini;
56. fabbriche per la produzione di lana d'acciaio. Opifici in cui si producono o si impiegano polveri metalliche od organiche, fabbriche di prodotti di magnesio, elektron o altre leghe di magnesio ad alto tenore;
57. depositi di clorati entro l'abitato;
58. depositi di prodotti di cui al nr. 15;
59. depositi all'ingrosso di prodotti di cui al nr. 49 e depositi per la cernita di carta usata, di stracci e di cascami, di fibre tessili per le industrie della carta;
60. depositi all'ingrosso di creme e lucidi per pavimenti, metalli, mobili, calzature, altri prodotti affini;
61. impianti centralizzati di metano per uso civile;
62. cabine di compressione o di decompressione di metano a servizio di reti di trasporto e di distribuzione;
63. stabilimenti per la fabbricazione del vetro, con esclusione di quelli a carattere artigianale;
64. officine per la verniciatura a spruzzo o a pennello con vernici infiammabili.

III - Attività soggette a visite triennali

65. produzione o deposito di pellicole cinematografiche e fotografiche; agenzie di noleggio dei films con supporto in celluloidi e locali per la revisionatura degli stessi;
66. stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di prosa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei films;
67. stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tranvie;
68. zuccherifici e raffinerie dello zucchero;
69. tipografie;
70. depositi di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di legnati per uso stradale, di derivati vari, di carboni e feltri catramati, di carboleum, di vernici nere, ecc., per quantità superiori a 50 quintali;
71. depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna, da ardere, di paglia di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale o minerale, di carbonella, di sughero, di sommacco e di altri prodotti affini, per quantità superiori ai 200 quintali;
72. stabilimenti industriali siderurgici e stabilimenti per la produzione e la lavorazione di alluminio, zinco, piombo, mercurio, rame, antimonio e di altri metalli;
73. forni alimentati da combustibile solido, liquido e gassoso, per panificazione, per cottura di biscotti, di panettone e pasticcerie diverse;
74. depositi all'ingrosso di carte fotografiche, calcografiche, eliografiche, di pellicole cinematografiche e fotografiche di sicurezza, nonché di prodotti della carta in genere;
75. stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli;
76. stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli;
77. officine per riparazioni motori ed autoveicoli per oltre 5 addetti;
78. impianti centralizzati di riscaldamento alimentati con combustibile liquido
79. drogherie e mesticherie.

IV - Attività soggette a visite quinquennali

80. rivendite al minuto di olii minerali e loro derivati, con quantitativi di prodotti superiori ai limiti indicati nell'art. 14 del decreto ministeriale 31.07.1934;
81. laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma, ecc.) con più di 5 operai addetti;
82. officine per la saldatura autogena e per taglio con fiamma ossidrica e con quella ossiacetilenica;
83. lavanderia a secco e tintorie;
84. fabbriche di maioliche, porcellane e simili;
85. segherie, falegnamerie ed ebanisterie, deposito di prodotti di cui al nr. 50;
86. rivendite al minuto di vernici con solventi volatili (all'alcool, a spirito, a lacca) e di quelle cellulosiche con i relativi diluenti e plastificanti;
87. pastifici con produzione giornaliera superiore ai 10 quintali;
88. depositi all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente nr. 52;
89. fornaci da laterizi, fornaci e molini da gesso, da calce e da cemento, con annesso deposito di combustibile;
90. industrie per la confezione in serie di abiti, biancheria, indumenti di maglieria ed altri simili (nylon, terital, ecc..) con esclusione dei laboratori a carattere artigiano;
91. stazioni e sottostazioni di trasformazione di energia elettrica, impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione di energia elettrica sussidiaria;
92. distributori fissi stradali di benzina e gasolio per motori a combustione interna e distributori fissi per miscela;
93. stazioni di servizio per autoveicoli;
94. edifici destinati a biblioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, scuole, ospedali, collegi e simili;
95. fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici valvole elettriche, ecc..
96. centrali termoelettriche di produzione;
97. depositi e grandi magazzini di vendita di abiti, biancheria, maglieria ed altri simili indumenti; grandi empori per la vendita di oggetti di genere vario, supermercati.

V - Attività soggette a visite "una tantum"

98. oleodotti per il trasporto di liquidi infiammabili e gasdotti;
99. cantieri navali per nuove costruzioni e riparazioni;
100. centrali idroelettriche di produzione.

Sono anche da tener presenti le norme di cui alla L. 13.07.1966 nr. 615 ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. 22.12.1970, nr. 1391 contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, le cui norme, peraltro, dovranno essere introdotte nei regolamenti comunali d'igiene (art. 26 legge citata).

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale come risulta dal Verbale in data 24.07.1973 nr. 70 R.V.
--